



TRIBUNALE DI GENOVA
Presidenza

N. Prot. 2658/2022

Genova, li 07/07/2022

Risposta a nota n.
del

Oggetto: Istanze di liquidazione compensi col patrocinio a spese dello Stato per attività svolta in mediazione civile

**Al Signor Presidente dell'Ordine degli Avvocati
GENOVA**

In riferimento alla nota n. Prot. 1049/gb dell'11/04/2022 di codesto Consiglio dell'Ordine riguardante l'oggetto, comunico di aver provveduto ad emettere provvedimento di variazione tabellare immediatamente esecutivo che, ad ogni buon conto allego alla presente.

Analogo provvedimento è stato da me emesso nella qualità di Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace di Genova e Chiavari che, per completezza, unisco per opportuna conoscenza.

Il Presidente del Tribunale
Enrico Ravera

PRATICA: FT-GE-T-110300-2022-00036

PRG: 20020



TRIBUNALE DI GENOVA PRESIDENZA

Prat.: 2609/2022

Al Signor Presidente
della Corte di Appello

Al Consiglio Giudiziario

Sede

OGGETTO: proposta di integrazione della tabella delle sezioni civili del tribunale a seguito della sentenza 20.1.2022 n. 10 della Corte costituzionale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 20.1.2022 n. 10, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74 comma 2 e 75 comma 1 del DPR 30.5.2002 n. 115 nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5 comma 1 bis del d. lgs 4.3.2010 n. 28, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83 comma 2 del medesimo dpr nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe competente a decidere la controversia.

Si allega al riguardo copia della sentenza.

Conseguentemente, sentiti i presidenti di sezione del settore civile, occorre integrare la tabella delle singole sezioni civili prevedendo per ciascuna di esse la competenza anche a decidere sulle istanze di gratuito patrocinio così come disposto dalla Consulta

Per tali ragioni, ad integrazione della tabella delle singole sezioni civili, si dispone che le singole sezioni civili nelle materie di propria competenza tabellare siano altresì competenti a decidere sulle istanze di gratuito patrocinio conseguenti all'attività di mediazione nei termini disposti dalla sentenza 20.1.2022 n. 10 della Corte Costituzionale.

Provvedimento immediatamente esecutivo

Si comunichi ai presidenti di sezione e a tutti i giudici togati ed onorari del settore civile

Genova, 5 luglio 2022

Il Presidente del Tribunale
Enrico Ravera

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Enrico Ravera', written over the printed name.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CHIAVARI Il Coordinatore

Considerato che con sentenza n. 10 del 20/01/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74 co. 2 e 75 co. 1 del D.P.R. 30/05/2022 n. 115 nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5 co. 1 bis del D.Lgs. 04/03/2010 n. 28, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83 co. 2 del medesimo D.P.R. nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe competente a decidere la controversia;

Considerato che occorre integrare la tabella dell'Ufficio del Giudice di Pace prevedendo per tale Ufficio la competenza, in sede civile, a decidere sulle istanze di gratuito patrocinio, come disposto dalla Consulta limitatamente alle materie/valore di competenza;

Considerato pertanto che occorre disporre una variazione tabellare

Dispone

I Giudici Onorari di Pace dell'Ufficio del Giudice di Pace di Chiavari sono competenti a decidere sulle istanze di gratuito patrocinio conseguenti all'attività di mediazione, limitatamente alle materie/valore di competenza e nei termini disposti dalla sentenza della Corte Costituzione del 20/01/2022 n. 10.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura dell'Ufficio del Giudice di Pace, a tutti i Giudici in servizio, al Vice Coordinatore e l'inoltro al Consiglio Giudiziario per i provvedimenti di competenza.

Provvedimento immediatamente esecutivo.

Genova, li **07 LUG 2022**

Il Presidente del Tribunale Coordinatore

Enrico Ravera



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GENOVA Il Coordinatore

Considerato che con sentenza n. 10 del 20/01/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74 co. 2 e 75 co. 1 del D.P.R. 30/05/2022 n. 115 nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5 co. 1 bis del D.Lgs. 04/03/2010 n. 28, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83 co. 2 del medesimo D.P.R. nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe competente a decidere la controversia;

Considerato che occorre integrare la tabella dell'Ufficio del Giudice di Pace prevedendo per tale Ufficio la competenza, in sede civile, a decidere sulle istanze di gratuito patrocinio, come disposto dalla Consulta limitatamente alle materie/valore di competenza;

Considerato pertanto che occorre disporre una variazione tabellare

Dispone

I Giudici Onorari di Pace dell'Ufficio del Giudice di Pace di Genova sono competenti a decidere sulle istanze di gratuito patrocinio conseguenti all'attività di mediazione, limitatamente alle materie/valore di competenza e nei termini disposti dalla sentenza della Corte Costituzione del 20/01/2022 n. 10.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento a cura dell'Ufficio del Giudice di Pace, a tutti i Giudici in servizio, ai Vice Coordinatori e l'inoltro al Consiglio Giudiziario per i provvedimenti di competenza.

Provvedimento immediatamente esecutivo.

Genova, li **07 LUG 2022**

Il Presidente del Tribunale Coordinatore

Enrico Ravera